

Roma, 6 ottobre 2021

**Osservazioni di AFI - Associazione Fonografici Italiani - in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale**

**AFI - Associazione Fonografici Italiani** - riunisce e rappresenta gli interessi delle piccole e medie imprese di **produttori discografici indipendenti italiani**.

Nata nel 1948 e storicamente caratterizzata per la centralità del proprio ruolo a difesa e tutela della cultura musicale italiana, AFI persegue tra i propri obiettivi la protezione e ripartizione dei proventi generati dallo sfruttamento economico delle opere, ovvero dal loro utilizzo e dalla loro pubblica esecuzione.

L'Associazione opera, altresì, in favore della riscossione del diritto di copia privata, compenso riconosciuto per l'uso privato delle opere e negozia accordi e convenzioni finalizzati alla corretta ricezione dei corrispettivi per l'utilizzo di nastri e basi playback.

L'Associazione è un **organismo di gestione collettiva**, così come definito dal D.lgs 35/2017, iscritto all'elenco dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle imprese che risultano in possesso dei requisiti di legge per operare in tale settore.

Grazie ad accordi con i produttori e altre associazioni del comparto, **AFI cura oggi gli interessi economici di 470 produttori che, da gennaio 2022 diventeranno oltre 670**, arrivando a rappresentare circa il **10% del panorama musicale italiano indipendente**.

Con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue l'Associazione, desideriamo condividere alcune riflessioni relative in particolare allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, in virtù dell'interesse diretto dell'Associazione su tale tematica.

Desideriamo in primo luogo ribadire l'importanza che tale provvedimento riveste per l'intero comparto, al fine di garantire un riequilibrio dei rapporti tra i grandi player digitali e i titolari dei diritti.

Pur condividendo la generale impostazione del decreto di recepimento e apprezzando gli sforzi del Governo volti ad assicurare un'effettiva tutela del diritto d'autore e diritti connessi in Italia, riteniamo importante soffermarci sulla necessità di **rafforzare nel testo il ruolo degli organismi di gestione collettiva nella trattativa con le piattaforme digitali per il riconoscimento dei diritti legati alla condivisione online delle opere**.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera l) che introduce l'articolo 102 septies specifica e definisce le responsabilità dei prestatori dei servizi di condivisione con l'obiettivo di colmare il divario tra il valore economico prodotto dalla pubblicazione di un contenuto online e l'effettiva remunerazione riconosciuta ai reali detentori dei diritti d'autore e connessi. Sebbene sia apprezzabile l'impegno del legislatore nella riformulazione della norma attraverso la quale si chiede alle piattaforme digitali di

compiere i **massimi sforzi** per ottenere un'autorizzazione alla condivisione di un contenuto **secondo elevati standard di diligenza professionale**, si precisa che tuttavia permangono delle necessarie migliorie al testo al fine di un recepimento della Direttiva che sia quanto più corretto e coerente.

Al riguardo, si rileva che lo Schema di recepimento della Direttiva non considera il quadro complessivo dei soggetti giuridici competenti la gestione dei diritti d'autore e connessi. Si ritiene opportuno che nella definizione di una struttura di controllo e negoziazione tra i prestatori di servizi di condivisione e i detentori dei diritti delle opere condivise, si introduca una **disciplina organica relativa al ruolo degli Organismi di gestione collettiva/Entità di gestione indipendente** a cui già oggi gli aventi diritto possono rivolgersi, su base volontaria, per l'intermediazione e la gestione dei diritti d'autore, connessi e per il compenso da copia privata.

Le imprese di intermediazione svolgono un ruolo cruciale nella tutela dei diritti dei propri iscritti, con particolare impegno nella ricerca di un equilibrio rappresentativo ed economico del settore, specialmente nel contesto di condivisione di contenuti online di opere protette dal diritto d'autore e connesso.

Si propone quindi di inserire, nella **definizione dei massimi sforzi** che il prestatore di servizi è chiamato a svolgere per l'ottenimento della sopra citata autorizzazione, **il coinvolgimento delle imprese di intermediazione nel processo di negoziazione tra le parti**. Di fatti, il riconoscimento di un loro ruolo attivo nel processo contribuirebbe a rendere più rapida ed efficace la negoziazione tra le parti nonché la risoluzione di eventuali controversie, intensificando la tutela e il diritto al riconoscimento e alla remunerazione economica degli aventi diritto nei confronti dei grandi player del digitale.